

## **Liti su proprietà intellettuale e tecnologia: incentivi per sostenere le imprese**

# **FINO AL 31 LUGLIO È GRATUITO IL DEPOSITO DELLE DOMANDE DI MEDIAZIONE**

**Azzerate le spese di avvio delle mediazioni in materia di marchi, brevetti e tecnologia**

**Con la mediazione l'accordo si chiude in tempi rapidi (anche in 24 ore).**

**Nel 70% dei casi le parti giungono ad un accordo**

*Milano, aprile 2021.* Camera Arbitrale di Milano e WIPO (World Intellectual Property Organization-Agenzia ONU, specializzata in proprietà intellettuale e tecnologia) hanno deliberato una misura straordinaria, per incentivare l'accesso alla risoluzione delle liti e per sostenere le imprese in questo momento particolarmente delicato.

I due enti rinunciano alle spese amministrative per il deposito delle domande di mediazione derivanti dall' [Accordo](#) siglato nel 2020, riguardante le controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia.

Il beneficio riguarda **le prime 10 domande di mediazione depositate dal 1 aprile al 31 luglio 2021**. La mediazione è la via più vantaggiosa per le parti per arrivare in tempi rapidi all'accordo (anche in 24 ore). In Camera Arbitrale di Milano e in WIPO le parti giungono all'accordo nel 70% dei casi. Per ulteriori informazioni: [servizio.conciliazione@mi.camcom.it](mailto:servizio.conciliazione@mi.camcom.it)

**Perchè si litiga in materia di marchi e brevetti?** Alcune tra le aree maggiormente interessate sono le licenze di marchi e brevetti, il diritto d'autore e la gestione collettiva del diritto d'autore, contratti di franchising e distribuzione, contratti relativi a software e IT, contratti di produzione e distribuzione di format TV.

### **L'Accordo WIPO-CAM in 4 punti.**

La Camera Arbitrale di Milano e il Centro di Arbitrato e Mediazione WIPO (*World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center*- Agenzia dell'ONU) hanno siglato nel 2020 un Accordo di collaborazione che promuove lo strumento della mediazione. Le due istituzioni:

1) amministrano insieme le procedure di mediazione (sulla base del regolamento WIPO) per le controversie sui temi di proprietà intellettuale e tecnologia, dove una delle parti della lite è straniera;

- 2) hanno redatto una clausola standard che imprese e professionisti possono usare nei contratti;
- 3) hanno stilato una lista di mediatori con esperienza specifica;
- 4) si impegnano a diffondere la mediazione in ambiti ancora tradizionalmente legati al tribunale.

### **Come funziona la mediazione secondo l'Accordo?**

Alla mediazione WIPO-Camera Arbitrale di Milano si applica il [regolamento di mediazione WIPO](#) che contiene una serie di disposizioni appropriate alle esigenze delle controversie in materia di proprietà intellettuale e tecnologia.

Il Centro di Arbitrato e Mediazione di WIPO e Camera Arbitrale di Milano propongono un [modello di clausola](#) di mediazione a cui le parti possono fare riferimento nei loro contratti.

### **Perché ricorrere alla mediazione nelle liti in materia di proprietà intellettuale?**

A differenza della causa in Tribunale, la mediazione consente alle parti di mantenere il controllo sul procedimento, sull'esito, sui tempi e sui costi, che sono individuabili in anticipo. La mediazione permette alle parti di scegliere un mediatore, con specifiche competenze nella gestione del conflitto in materia di proprietà intellettuale e tecnologia. La mediazione garantisce il mantenimento della relazione commerciale (spesso si tratta di contratti di durata come la distribuzione, l'agenzia) che verrebbe compromessa da un giudizio, da dove escono vincitori e perdenti (non sempre nei fatti). Si aggiunga poi l'assoluta riservatezza (in alcuni casi, ad esempio quando si dibatte della autenticità di un'opera, rendere pubblica la questione può significare andare incontro a un probabile deprezzamento). Vi è la possibilità di discutere di più questioni in un'unica sede, evitando di instaurare procedimenti in diversi paesi con il rischio di ottenere pronunce contraddittorie.

**In alternativa, c'è la mediazione secondo il decreto legislativo 28/2010 cosa prevede e quali vantaggi?** Se avere un titolo immediatamente spendibile in Italia può strategicamente convenire alle parti (o a una delle parti, che riesce ad imporre la clausola contrattuale), allora la mediazione potrà essere condotta con i crismi del Decreto Legislativo 28/2010 (e modifiche successive), qualora ne ricorrano i presupposti (competenza del tribunale italiano o clausola contrattuale). Se la procedura si svolge sotto il cappello della normativa italiana in materia di mediazione, le parti potranno ottenere un accordo immediatamente esecutivo a costi più contenuti.